

Bruxelles, 12 marzo 2021
(OR. en)

6894/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0058(COD)**

**PECHE 79
CODEC 343**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 marzo 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 113 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 113 final.

All.: COM(2021) 113 final

Bruxelles, 11.3.2021
COM(2021) 113 final

2021/0058 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è recepire nel diritto dell'Unione europea le misure di controllo, conservazione e gestione adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), di cui l'Unione europea è parte contraente dal 1995. La IOTC è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Oceano Indiano. Nel 2019 l'UE contava 62 pescherecci in attività nella zona dell'accordo IOTC; la maggior parte era costituita da pescherecci con reti a circuizione e con palangari, principalmente per la pesca delle specie di tonnidi tropicali e in misura minore del pesce spada, della verdesca e dell'alalunga.

Tutte le parti contraenti della IOTC sono membri della IOTC. La IOTC ha il mandato di adottare misure di conservazione e di esecuzione ("risoluzioni"), vincolanti per le parti contraenti, per le attività di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 4, dell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano le risoluzioni diventano vincolanti per i membri 120 giorni dopo la data di notifica da parte della IOTC. La Commissione, a nome dell'UE, redige direttive di negoziato sulla base di un mandato di cinque anni fissato mediante decisione del Consiglio e di pareri scientifici. Conformemente a tale mandato le direttive sono presentate, discusse e approvate nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio e sono ulteriormente modificate, per tener conto dell'evolversi della situazione in tempo reale, nel corso di riunioni di coordinamento con gli Stati membri che si svolgono a margine delle riunioni annuali della IOTC. Alle riunioni annuali della delegazione dell'UE presso la IOTC partecipano la Commissione, il Consiglio e i rappresentanti dei portatori di interessi.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 5, dell'accordo IOTC le parti contraenti possono sollevare obiezioni a una decisione della IOTC entro 120 giorni dalla notifica del segretario esecutivo della IOTC. Tutte le misure sono vincolanti se non vengono sollevate obiezioni o se queste sono successivamente ritirate. La procedura di obiezione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto le misure di conservazione e di gestione (CMM) della IOTC hanno effetti giuridici (ossia diventano vincolanti per le parti contraenti). Prima di decidere di sollevare un'obiezione a una misura, la Commissione invita gli organi competenti del Consiglio ad approvare la decisione. L'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione agisce nel rigoroso rispetto del diritto internazionale; ciò include il rispetto delle misure di conservazione e di esecuzione della IOTC.

Sebbene siano rivolte principalmente alle parti contraenti, le risoluzioni della IOTC impongono obblighi anche agli operatori (ad esempio, i comandanti dei pescherecci).

La presente proposta riguarda le misure adottate dalla IOTC a partire dal 2008 e modificate (in alcuni casi) nel corso delle sue riunioni annuali. L'UE è tenuta ad assicurare che tali misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore. La presente proposta intende recepire la versione più recente delle risoluzioni della IOTC e istituire un meccanismo per il loro recepimento e la loro attuazione in futuro.

L'iter legislativo di recepimento nel diritto dell'Unione delle CMM adottate dalle ORGP, dal primo progetto di proposta della Commissione fino all'adozione dell'atto finale da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, richiede in media 18 mesi. In linea con le direttive del colegislatore, i poteri delegati garantiscono che l'Unione sia in grado di recepire rapidamente misure che andranno a beneficio della flotta dell'UE, renderanno le condizioni più paritarie e

contribuiranno ulteriormente alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock. La presente proposta prevede l'attribuzione di poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 TFUE affinché possa provvedere alle modifiche (che saranno probabilmente frequenti) delle misure della IOTC e garantire che i pescherecci dell'Unione siano posti su un piano di parità con quelli delle altre parti contraenti. Tra gli esempi di tali misure si contano le misure di mitigazione per le tartarughe marine catturate con taluni attrezzi da pesca, i requisiti in materia di informazioni sui pescherecci che praticano la pesca di tonnidi e pesce spada, la copertura minima di osservazione e di campionamento per alcune attività di pesca, le condizioni di nolo, le informazioni minime sugli accordi intergovernativi e sui pescherecci battenti bandiera straniera, nonché i termini per la presentazione delle relazioni.

I termini per la presentazione delle relazioni stabiliti dalla presente proposta sono stati decisi in base a quelli stabiliti dalle risoluzioni della IOTC, con l'obiettivo di consentire all'UE di trasmettere tempestivamente tali documenti al segretariato della IOTC.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta integra ed è in linea generale coerente con le altre disposizioni del diritto dell'Unione in questo settore. In alcuni casi tuttavia sono previste deroghe agli atti vigenti a causa della natura delle misure più specifiche proposte.

Disposizioni specifiche di alcune risoluzioni della IOTC sono state recepite da ultimo tramite il titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori¹. Di conseguenza, per motivi di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, è preferibile modificare il suddetto regolamento (sopprimendone il titolo III) per tener conto degli sviluppi successivi alla sua adozione, non ancora disciplinati dal diritto dell'UE.

Le risoluzioni della IOTC concernenti i periodi di pesca per i pescherecci con reti a circuizione e le limitazioni relative ai dispositivi di concentrazione del pesce derivanti attivi sono recepite dal regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio².

La presente proposta è in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP), la quale dispone che l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali, basa le sue attività di pesca sulla cooperazione regionale per la pesca e incarica l'Agenzia europea di controllo della pesca di garantire il rispetto delle disposizioni.

La presente proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403³ sulla gestione delle flotte esterne, il quale dispone che i pescherecci dell'UE sono soggetti all'elenco delle autorizzazioni di pesca in base alle condizioni e alle norme stabilite dalla ORGP interessata, e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁴ sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

¹ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

² Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

⁴ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica

La presente proposta non riguarda le possibilità di pesca per l'UE decise dalla IOTC. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE è prerogativa del Consiglio adottare misure relative a prezzi, prelievi, aiuti e limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta è fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE), pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta garantirà che il diritto dell'UE sia conforme agli obblighi internazionali adottati dalla IOTC e che l'Unione rispetti le decisioni adottate da un'ORGP di cui è parte contraente. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Scopo della presente proposta è recepire e attuare misure della IOTC che sono vincolanti per le parti contraenti. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri sono consultati nelle fasi che precedono le riunioni annuali della IOTC, in cui sono adottate le misure, e durante tutti i negoziati che si svolgono nelle riunioni. Di conseguenza, non si è ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione alla presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente. L'atto proposto riguarda il recepimento di misure direttamente applicabili agli Stati membri.

i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I, oltre a comprendere le disposizioni generali sull'oggetto, sull'ambito di applicazione e sugli obiettivi del regolamento, contiene le definizioni. Il regolamento si applica ai pescherecci dell'UE che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo IOTC.

Il capo II riguarda le misure di conservazione e di gestione, comprese le disposizioni relative alla pesca dei tonnidati tropicali (ad esempio il tonno albacora e il tonno obeso) e della verdesca, all'utilizzo e alla progettazione di dispositivi di concentrazione del pesce, al divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati e al trasbordo in porto.

Il capo III stabilisce misure volte a proteggere talune specie marine (gli elasmobranchi, tra cui squali e razze) e a garantire la conservazione di cetacei, tartarughe marine e uccelli marini. Esse comprendono la trasmissione di dati, gli obblighi inerenti al rilascio e le misure di mitigazione.

Il capo IV contiene disposizioni riguardanti le misure di controllo, le autorizzazioni di pesca, il programma di osservazione regionale e i requisiti relativi ai registri dei pescherecci, alla comunicazione, a un sistema di controllo dei pescherecci, alle norme di gestione dei pescherecci e alla marcatura e al nolo dei pescherecci.

Il capo V tratta i controlli dei dati relativi alle catture e allo sforzo e stabilisce gli obblighi che riguardano gli accordi di accesso, gli obblighi di rendicontazione nell'ambito del programma sui dati statistici e gli obblighi relativi al programma di documentazione sul tonno obeso.

Il capo VI concerne le misure di competenza dello Stato di approdo e le ispezioni, e stabilisce disposizioni relative all'esecuzione, alle infrazioni e alla pesca INN.

Il capo VII contiene le disposizioni finali, in particolare su aspetti quali la presentazione delle relazioni, la riservatezza delle relazioni e dei messaggi elettronici, la procedura di presentazione delle modifiche, i poteri delegati e le modifiche della normativa UE vigente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca ("PCP") stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive in grado di garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale nel lungo termine.
- (2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio⁶ l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori⁷, che enuncia i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione europea partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁶ Decisione 98/392/CE del Consiglio del 23 marzo 1998 concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁷ Decisione 98/414/CE del Consiglio dell'8 giugno 1998 relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

- (3) A norma della decisione 95/399/CE del Consiglio⁸, del 18 settembre 1995, l'Unione è parte contraente dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).
- (4) La IOTC adotta misure annuali di conservazione e di gestione (CMM) mediante risoluzioni che sono vincolanti per le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti della IOTC, compresa l'Unione. Nell'ultima riunione annuale tenutasi nel giugno 2019 sono state adottate diverse nuove risoluzioni. Il presente regolamento attua le risoluzioni della IOTC adottate tra il 2000 e il 2019 ad eccezione delle misure che fanno già parte del diritto dell'Unione.
- (5) Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi volti a istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione comprendente la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁹ istituisce un regime dell'Unione di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione¹⁰ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹¹ istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Tali regolamenti contengono già disposizioni riguardanti una serie di misure stabilite nelle risoluzioni della IOTC. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), in particolare all'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e all'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi.
- (7) Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le risoluzioni future della IOTC recanti modifica o integrazione di quelle oggetto del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti la

⁸ Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

⁹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

modifica delle disposizioni concernenti l'elenco delle informazioni per peschereccio per l'elenco dei pescherecci in attività che praticano la pesca di tonnididi e pesce spada, la percentuale di copertura di osservazione e di campionamento per la pesca artigianale, le condizioni di nolo, la percentuale di ispezioni per gli sbarchi in porto, i termini per le comunicazioni e gli allegati da 1 a 6 del presente regolamento, che riguardano i requisiti della IOTC in materia di dichiarazione delle catture, le misure di mitigazione relative agli uccelli, i requisiti per la raccolta di dati, per i dispositivi di concentrazione del pesce e per il nolo, nonché i riferimenti alle misure di conservazione e di gestione della IOTC concernenti la dichiarazione di trasbordo, i principi di progettazione e utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD - Fish Aggregating Device) inerenti alla riduzione del rischio di impigliamento e alla trasmissione delle informazioni relative a tali dispositivi, la progettazione di FAD non impiglianti e biodegradabili, la procedura di designazione del porto della IOTC, le procedure di manipolazione di Mobulidae, gli orientamenti in materia di manipolazione e le misure di mitigazione in favore delle tartarughe marine catturate da taluni attrezzi da pesca, la marcatura e l'identificazione dei pescherecci, i documenti di segnalazione INN, i documenti del programma statistico per il tonno obeso, le notifiche di ingresso nello Stato di approdo, le norme minime per le procedure di ispezione dello Stato di approdo, i moduli di segnalazione delle infrazioni e i modelli di dichiarazione relativi alle misure per le catture e la pesca.

- (8) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga opportune consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"¹². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (9) Poiché il presente regolamento prevede un nuovo insieme completo di norme, è opportuno sopprimere le disposizioni relative alle CMM della IOTC stabilite nei regolamenti (CE) n. 1936/2001¹³, (CE) n. 1984/2003¹⁴ e (CE) n. 520/2007¹⁵. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti,

¹² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative alle misure di gestione, conservazione e controllo che riguardano le attività di pesca nella zona interessata dall'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC)¹⁶.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- (1) ai pescherecci dell'Unione che operano nella zona;
- (2) ai pescherecci dell'Unione in caso di trasbordi e sbarchi di specie regolamentate dalla IOTC al di fuori della zona;
- (3) ai pescherecci di paesi terzi che utilizzano porti degli Stati membri e che detengono a bordo specie regolamentate dalla IOTC o prodotti della pesca ottenuti da tali specie.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "accordo": l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano;
- (2) "zona": le parti dell'Oceano Indiano quali definite nell'accordo (articolo II e allegato A);
- (3) "peschereccio dell'Unione": qualsiasi nave di qualsiasi dimensione battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;
- (4) "specie regolamentate dalla IOTC": i tonnidi e le specie affini e gli squali elencati nell'allegato B dell'accordo e le altre specie catturate in associazione con tali specie;
- (5) "PCC": parte contraente dell'accordo o parte non contraente cooperante;
- (6) "CMM": misura di conservazione e di gestione in vigore adottata dalla IOTC a norma dell'articolo V, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo, modificate periodicamente¹⁷;

¹⁶ Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

- (7) "inadatto al consumo umano": pesce impigliato o schiacciato nella rete a circuizione o danneggiato per predazione, o morto e deteriorato nella rete a seguito di un guasto dell'attrezzo che ha impedito il normale recupero della rete e delle catture e gli sforzi per liberare il pesce vivo. Inadatto al consumo umano non comprende il pesce considerato inidoneo in termini di dimensioni, commerciabilità o composizione della specie; o deteriorato o contaminato a seguito di un atto o di un'omissione dell'equipaggio del peschereccio dell'Unione;
- (8) "dispositivo di concentrazione del pesce " (FAD): oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare i tonnid bersaglio per la successiva cattura;
- (9) "FAD derivante": FAD non vincolato al fondale dell'oceano;
- (10) "FAD ancorato": FAD vincolato al fondale dell'oceano;
- (11) "boe di raccolta dati": dispositivi galleggianti, derivanti o ancorati, utilizzati da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere e misurare elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca;
- (12) "dichiarazione di trasbordo della IOTC": il documento di cui all'allegato III della CMM 19/06;
- (13) "numero IMO": il numero di sette cifre assegnato ad una nave sotto l'autorità dell'Organizzazione marittima internazionale;
- (14) "nolo": un accordo o un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di una PCC opera per un periodo di tempo definito per un operatore in un'altra PCC senza cambiamento di bandiera. Per "PCC noleggiatrice" si intende la PCC titolare del contingente o delle possibilità di pesca e per "PCC di bandiera" la PCC in cui il peschereccio noleggiato è immatricolato.
- (15) "nave da trasporto": nave d'appoggio che partecipa ad operazioni di trasbordo e riceve specie regolamentate dalla IOTC da un altro peschereccio.

Capo II

Gestione e conservazione

SEZIONE 1

TONNIDI TROPICALI

Articolo 4

Divieto di rigetto

- 1. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione detengono a bordo e sbarcano tutte le catture di tonnid tropicali (tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato), ad eccezione dei casi in cui il comandante del peschereccio stabilisce che:
 - (a) il pesce è inadatto al consumo umano o

¹⁷ <https://www.iotc.org/cmms>

- (b) non vi è una capacità di stoccaggio sufficiente per stivare i tonnid tropicali e le specie non bersaglio catturate nel corso dell'ultima retata di una bordata.
2. Il pesce di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere rigettato solo se il comandante e l'equipaggio tentano di rilasciare vivi i tonnid tropicali e le specie non bersaglio il prima possibile, e non vengono effettuate altre attività di pesca dopo il rigetto fino a quando i tonnid tropicali e le specie non bersaglio che si trovano a bordo del peschereccio non sono stati sbarcati o trasbordati.
3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione registra le eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nel giornale di pesca corrispondente, compresi il quantitativo stimato e la composizione delle specie del pesce rigettato, nonché il quantitativo stimato e la composizione delle specie del pesce detenuto a bordo a seguito di tale retata.
4. Ai fini del presente articolo le specie non bersaglio comprendono le specie di tonnid non bersaglio, la cometa, la lampuga, il pesce balestra oceanico maculato, gli istioforidi, il maccarello striato e il barracuda.

Articolo 5

Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati

1. I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati né interagiscono con una boa di raccolta dati nella zona, in particolare:
- (a) accerchiando la boa con attrezzi da pesca;
- (b) legando o fissando il peschereccio, gli attrezzi da pesca o qualsiasi parte o componente del peschereccio a una boa di raccolta dati o al suo ormeggio; o
- (c) tagliando la fune di ancoraggio della boa.
2. In deroga al paragrafo 1, per i programmi di ricerca scientifica degli Stati membri notificati alla IOTC è possibile utilizzare pescherecci dell'Unione entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati, a condizione che essi non interagiscano con tale boa.
3. I pescherecci dell'Unione non issano a bordo una boa di raccolta dati della zona, a meno che il suo proprietario non li abbia esplicitamente autorizzati o abbia chiesto loro di farlo.
4. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona sorvegliano le boe di raccolta dati ormeggiate in mare e adottano tutte le misure ragionevoli per evitare che gli attrezzi da pesca vi si impiglino o interagiscano direttamente in qualsiasi modo con tali boe. Se un attrezzo di un peschereccio dell'Unione si impiglia in una boa di raccolta dati, è rimosso causando il minimo danno possibile alla boa.
5. Se osservano boe di raccolta dati danneggiate o comunque inutilizzabili, i pescherecci dell'Unione comunicano al rispettivo Stato membro di bandiera, insieme ai dettagli dell'osservazione, l'ubicazione della boa ed eventuali informazioni identificative visibili su di essa. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali comunicazioni e le informazioni sull'ubicazione delle proprie boe di raccolta dati dislocate nella zona conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

SEZIONE 2

ISTIOFORIDI

Articolo 6

Misure di gestione e di conservazione

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di marlin striato, marlin nero, marlin azzurro o pesce vela del Pacifico con una lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 60 cm. Se catturano tali pesci, li rilasciano immediatamente in mare.
2. I pescherecci dell'Unione che catturano marlin striato, marlin nero, marlin azzurro o pesce vela del Pacifico registrano i pertinenti dati sulle catture e lo sforzo di pesca conformemente all'allegato 1 del presente regolamento.
3. Gli Stati membri attuano un programma di raccolta dei dati volto a garantire l'accurata rilevazione delle catture di marlin striato, marlin nero, marlin azzurro o pesce vela del Pacifico a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri riferiscono in merito alle azioni intraprese per monitorare le catture e gestire le attività di pesca ai fini dello sfruttamento sostenibile e della conservazione del marlin striato, del marlin nero, del marlin azzurro e del pesce vela del Pacifico nella rispettiva relazione scientifica nazionale a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

SEZIONE 3

VERDESCA

Articolo 7

Verdesca

1. Le catture di verdesca (*Prionace glauca*) effettuate dai pescherecci dell'Unione sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a migliorare la rilevazione di dati precisi relativi alle catture, allo sforzo, alle dimensioni e ai rigetti di verdesca. Gli Stati membri comunicano i dati relativi alle catture di verdesca a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri includono nella loro relazione di attuazione informazioni sulle azioni intraprese per monitorare le catture di verdesca conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.
4. Gli Stati membri sono incoraggiati a intraprendere ricerche scientifiche sulla verdesca che forniscano informazioni sulle principali caratteristiche biologiche, ecologiche e comportamentali, sul ciclo di vita, sulle migrazioni, sulla sopravvivenza post-rilascio e sugli orientamenti per il rilascio in condizioni di sicurezza e l'identificazione delle zone di crescita, nonché sul miglioramento delle pratiche di pesca. Tali informazioni sono incluse nelle relazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

SEZIONE 4

PESCA CON AEROMOBILI, FAD E LUCI ARTIFICIALI

Articolo 8

Divieto di utilizzare aeromobili per la cattura del pesce

1. I pescherecci, le navi ausiliarie e le navi d'appoggio dell'Unione non utilizzano aeromobili o velivoli senza pilota come attrezzature ausiliarie per la pesca. Qualsiasi operazione di pesca effettuata nella zona con l'ausilio di aeromobili o di velivoli senza pilota è comunicata immediatamente allo Stato membro di bandiera e alla Commissione. La Commissione ne informa il segretariato della IOTC senza indugio.
2. In deroga al paragrafo 1, è possibile utilizzare aeromobili o velivoli senza pilota a fini scientifici e di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Articolo 9

Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. I pescherecci dell'Unione registrano separatamente le attività di pesca associate ai FAD derivanti e quelle associate ai FAD ancorati, avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 2. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 51.
2. Alla Commissione sono trasmesse per tutti i FAD attivi informazioni giornaliere che comprendono la data, l'identificazione della boa strumentale, il peschereccio associato e la posizione giornaliera e che vengono compilate con cadenza mensile e presentate entro il termine di almeno 60 giorni ma non oltre il termine di 90 giorni. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.
3. Gli Stati membri elaborano piani di gestione per l'uso dei FAD derivanti da parte di ciascuno dei loro pescherecci con reti a circuizione. I piani di gestione:
 - (a) seguono almeno gli orientamenti di cui all'allegato 2;
 - (b) comprendono iniziative o campagne per indagare e, nella misura del possibile, ridurre al minimo la cattura associata ai FAD di piccoli esemplari di tonno obeso e tonno albacora e di specie non bersaglio;
 - (c) comprendono orientamenti per prevenire, nella misura del possibile, la perdita o l'abbandono dei FAD; e
 - (d) si basano sui principi di cui all'allegato V della CMM 19/02 per ridurre l'impigliamento degli squali, delle tartarughe marine o di altre specie.
4. A norma dell'articolo 51, paragrafo 5, al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei piani di gestione dei FAD, che comprende il riesame dei piani di gestione presentati inizialmente e dell'applicazione dei principi di cui all'allegato V della CMM 19/02. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della IOTC non più tardi di 60 giorni prima della riunione annuale della IOTC.

Articolo 10
FAD non impiglianti e biodegradabili

I pescherecci dell'Unione utilizzano per la costruzione dei FAD modelli e materiali non impiglianti come indicato nell'allegato V della CMM 19/02.

Articolo 11
Divieto di utilizzare luci artificiali per attirare i pesci

1. I pescherecci dell'Unione non utilizzano, installano o azionano luci artificiali di superficie o sommerse allo scopo di concentrare i tonnididi e le specie affini.
2. È vietato l'uso di luci sui FAD derivanti.
3. Se i pescherecci dell'Unione avvistano FAD derivanti dotati di luci artificiali nella zona, li rimuovono immediatamente e li riportano in porto.
4. I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca intorno o in prossimità di navi o FAD derivanti dotati di luci artificiali allo scopo di attirare i tonnididi e le specie affini nella zona.
5. Le luci di navigazione e le luci necessarie a garantire condizioni di lavoro sicure non sono soggette al divieto di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 5
TRASBORDI IN PORTO

Articolo 12
Trasbordo

1. Tutte le operazioni di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC avvengono in porti designati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o al paragrafo 5 della CMM 16/11.
2. I pescherecci dell'Unione impegnati nella pesca di specie regolamentate dalla IOTC non trasbordano le loro catture su altri pescherecci a meno che le catture non siano state pesate a norma dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 13
Operazioni di trasbordo

1. Le operazioni di trasbordo in porto possono essere effettuate soltanto nel rispetto della procedura seguente:
 - (a) almeno 48 ore prima del trasbordo, il comandante di un peschereccio dell'Unione deve comunicare alle autorità dello Stato di approdo le seguenti informazioni:
 - il nome del peschereccio e il suo numero nel registro dei pescherecci della IOTC;
 - il nome della nave da trasporto e il prodotto da trasbordare;
 - il quantitativo di ogni prodotto da trasbordare;
 - la data e il luogo del trasbordo;

- le principali zone di pesca di cattura dei tonnidati e specie affini e degli squali;
 - (b) il comandante del peschereccio dell'Unione registra e trasmette nel giornale di pesca elettronico una dichiarazione di trasbordo a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e secondo le procedure di cui al regolamento (UE) n. 404/2011;
 - (c) entro 15 giorni dal trasbordo il comandante del peschereccio dell'Unione interessato compila la dichiarazione di trasbordo della IOTC e la trasmette al proprio Stato membro di bandiera insieme al numero attribuito al peschereccio nel registro dei pescherecci della IOTC.
2. Il comandante della nave da trasporto dell'Unione registra e trasmette nel giornale di pesca elettronico una dichiarazione di trasbordo a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e secondo le procedure di cui al regolamento (UE) n. 404/2011. Entro 24 ore, inoltre, il comandante compila e trasmette alle autorità competenti dello Stato di approdo la dichiarazione di trasbordo della IOTC.

Articolo 14

Sbarco di catture trasbordate da navi da trasporto dell'Unione

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva è effettuata almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.
2. Gli Stati membri in cui sono sbarcati i trasbordi adottano le opportune misure per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e cooperano con lo Stato di bandiera della nave da trasporto, con lo Stato di approdo in cui è avvenuto il trasbordo e con gli Stati di bandiera dei pescherecci coinvolti che hanno effettuato le catture al fine di garantire che gli sbarchi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio. La verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave da trasporto e senza compromettere la qualità del pesce.
3. Almeno 48 ore prima dell'ingresso in porto e in aggiunta alla notifica preventiva di cui al paragrafo 1, il comandante di una nave da trasporto dell'Unione che sbarca in un paese terzo effettua la notifica preventiva conformemente alla normativa nazionale del paese terzo nel cui porto la nave intende sbarcare i prodotti trasbordati. Il comandante trasmette inoltre la dichiarazione di trasbordo della IOTC alle autorità competenti dello Stato in cui devono essere sbarcati i trasbordi e non effettua lo sbarco prima di essere autorizzato a farlo.
4. Se gli sbarchi hanno luogo in un paese terzo il comandante della nave da trasporto coopera con le autorità dello Stato di approdo.
5. Nelle loro relazioni gli Stati membri di bandiera dei pescherecci dell'Unione includono informazioni dettagliate sui trasbordi dei rispettivi pescherecci a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

Capo III

Protezione di talune specie marine

SEZIONE 1

ELASMOBRANCHI

Articolo 15

Misure generali di conservazione per gli squali

1. I pescherecci dell'Unione utilizzano le guide per l'identificazione e le pratiche di manipolazione della IOTC.
2. Nella misura del possibile i pescherecci dell'Unione rilasciano prontamente e indenni le catture indesiderate di specie di squali vive a bordo dei pescherecci, ad eccezione della verdesca.
3. Tali catture sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (morte o vive).
4. Nella loro relazione gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati su tutte le catture di squali, compresi tutti i dati storici disponibili, le stime e lo stato dei rigetti (morti o vivi) e la frequenza delle taglie degli squali catturati dai rispettivi pescherecci a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 16

Squali alalunga

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono né mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga.
2. In deroga al paragrafo, 1 gli osservatori scientifici sono autorizzati a raccogliere campioni biologici di squali alalunga prelevati nella zona che risultano morti al momento del salpamento, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della IOTC o dal gruppo di lavoro sugli ecosistemi e le catture accessorie della IOTC.
3. Se possibile gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali alalunga prelevati nella zona al fine di individuare potenziali zone per la crescita.

Articolo 17

Squali volpe

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono né mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. In deroga al paragrafo 1, gli osservatori scientifici sono autorizzati a raccogliere campioni biologici di squali volpe prelevati nella zona che risultano morti al momento del salpamento, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto

di ricerca approvato dal comitato scientifico della IOTC o dal gruppo di lavoro sugli ecosistemi e le catture accessorie della IOTC.

3. La pesca ricreativa e sportiva rilascia vivi tutti gli squali volpe. In nessun caso essi sono detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti o messi in vendita. Gli Stati membri garantiscono che i pescatori ricreativi e sportivi che praticano attività di pesca con un rischio di cattura di squali volpe sono dotati di attrezzatura adatta al rilascio degli animali vivi.
4. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali volpe prelevati nella zona al fine di individuare potenziali zone per la crescita.

Articolo 18

Mobulidae

1. I pescherecci dell'Unione non calano intenzionalmente alcun tipo di attrezzo intorno a un esemplare di Mobulidae se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.
2. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono o mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae.
3. Per quanto possibile i pescherecci dell'Unione rilasciano prontamente, vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae catturati involontariamente non appena sono individuati all'interno della rete, all'amo o sul ponte, in modo da arrecare il minor danno possibile agli esemplari catturati, e adottano tutte le misure ragionevoli per applicare le procedure di manipolazione di cui all'allegato I della CMM 19/03, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio.
4. In deroga al paragrafo 3, se durante le operazioni di pesca un peschereccio con reti a circuizione dell'Unione cattura involontariamente e congela un esemplare di Mobulidae, lo consegna intero alle autorità pubbliche responsabili o altre autorità competenti o lo rigetta presso il punto di sbarco. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.
5. I pescherecci dell'Unione utilizzano adeguate tecniche di mitigazione, identificazione, manipolazione e rilascio e tengono a bordo tutte le attrezzature necessarie per il rilascio degli esemplari di Mobulidae.

Articolo 19

Squali balena

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietato calare intenzionalmente reti a circuizione intorno a uno squalo balena nella zona, se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.
2. Se uno squalo balena è involontariamente accerchiato o si impiglia in un attrezzo da pesca, i pescherecci dell'Unione:
 - (a) adottano tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza, in linea con gli orientamenti disponibili del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza degli squali balena;

- (b) segnalano l'accaduto allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti:
- il numero di esemplari;
 - una breve descrizione dell'interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l'interazione;
 - il luogo dell'accerchiamento;
 - le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e
 - una valutazione delle condizioni dello squalo balena al momento del rilascio, segnalando anche se è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente.

SEZIONE 2

ALTRE SPECIE

Articolo 20

Cetacei

1. I pescherecci dell'Unione non calano reti a circuizione intorno a un cetaceo nella zona, se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.
2. Se un cetaceo è accerchiato involontariamente in una rete a circuizione, o catturato da un altro tipo di attrezzo durante le attività di pesca di tonnidi e specie affini associate ai cetacei, i pescherecci dell'Unione:
 - (a) adottano tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza, anche seguendo gli orientamenti disponibili del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio sicuro e la manipolazione dei cetacei in condizioni di sicurezza;
 - (b) segnalano l'accaduto all'autorità competente dello Stato di bandiera, fornendo le informazioni seguenti:
 - la specie (se nota);
 - il numero di esemplari;
 - una breve descrizione dell'interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l'interazione;
 - il luogo dell'accerchiamento;
 - le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e
 - una valutazione delle condizioni dell'animale al momento del rilascio, segnalando anche se il cetaceo è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente.
3. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), tramite i giornali di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 compreso lo stato al momento del rilascio (vivo o morto) o, in caso di presenza a bordo di un osservatore, tramite i programmi di osservazione, e le inviano alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafi 1 e 5.

Articolo 21
Tartarughe marine

1. I pescherecci dell'Unione applicano le seguenti misure di mitigazione:
 - (a) i pescherecci con palangari trasportano taglialenze e slamatori al fine di agevolare l'adeguata manipolazione e il rapido rilascio delle tartarughe marine catturate o impigliate, adottando tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza conformemente agli orientamenti in materia di manipolazione della IOTC¹⁸;
 - (b) nella misura del possibile i pescherecci con reti a circuizione:
 - evitano di accerchiare tartarughe marine; se una tartaruga marina è accerchiata o impigliata, adottano le misure praticabili per il rilascio in condizioni di sicurezza della tartaruga conformemente agli orientamenti in materia di manipolazione della IOTC;
 - rilasciano tutte le tartarughe marine trovate impigliate nei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) o in altri attrezzi da pesca;
 - se una tartaruga marina è impigliata nella rete, interrompono il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall'acqua. Prima di riprendere il sollevamento della rete, l'operatore libera la tartaruga senza ferirla e le presta le necessarie cure prima di rimetterla in acqua; e
 - sono provvisti e, se del caso, utilizzano coppi per manipolare le tartarughe marine.
2. Se possibile, i pescherecci dell'Unione portano a bordo al più presto le tartarughe marine catturate in coma o inattive e prestano loro le necessarie cure, anche adoperandosi per la rianimazione, prima di rimetterle in acqua in condizioni di sicurezza.
3. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dell'Unione utilizzano tecniche adeguate di mitigazione, identificazione, manipolazione e liberazione dall'amo e tengono a bordo tutta l'attrezzatura necessaria per il rilascio delle tartarughe marine, adottando tutte le misure ragionevoli conformemente agli orientamenti in materia di manipolazione di cui alle schede di identificazione delle tartarughe marine previste negli orientamenti in materia di manipolazione della IOTC di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. Gli Stati membri riferiscono in merito all'attuazione degli orientamenti della FAO per ridurre la mortalità della tartaruga marina nell'ambito delle operazioni di pesca¹⁹.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati sulle interazioni dei rispettivi pescherecci con le tartarughe marine, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1. I dati comprendono il livello del giornale di pesca o della copertura di osservazione e una stima della mortalità totale delle tartarughe marine catturate accidentalmente nelle loro attività di pesca.
6. I pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca tutti gli incidenti che coinvolgono tartarughe marine durante le operazioni di pesca, compreso lo stato al momento del rilascio (morte o vive), conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano tali incidenti ai rispettivi Stati membri di

¹⁸ https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2018/11/IOTC_turtles_for_web.pdf

¹⁹ <http://www.fao.org/publications/card/en/c/525d1262-f0ae-5270-bd6e-ac4ab03bbaf9/>

bandiera indicando, ove possibile, la specie, il luogo della cattura, le condizioni, le azioni intraprese a bordo e il luogo di rilascio. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 22 **Uccelli marini**

1. I pescherecci dell'Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca:
 - (a) nella zona a sud di 25 gradi di latitudine sud, tutti i pescherecci con palangari utilizzano almeno due delle tre misure di mitigazione di cui all'allegato 4 e rispettano le norme minime per tali misure;
 - (b) la progettazione e l'impiego di cavi scaccia-uccelli rispettano le specifiche supplementari di cui all'allegato 5.
2. I pescherecci dell'Unione registrano i dati sulle catture accessorie accidentali di uccelli marini per specie, in particolare attraverso il programma di osservazione regionale di cui all'articolo 30, e li comunicano alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1. Nella misura del possibile, gli osservatori scattano fotografie degli uccelli marini catturati dai pescherecci dell'Unione e le inviano agli esperti nazionali di uccelli marini o al segretariato della IOTC per conferma dell'identificazione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di attuazione del programma di osservazione regionale di cui all'articolo 30, conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

Capo IV **Misure di controllo**

SEZIONE 1 **CONDIZIONI GENERALI**

Articolo 23 **Documentazione a bordo dei pescherecci dell'Unione**

1. I pescherecci dell'Unione tengono un giornale di pesca a norma del presente regolamento. Le registrazioni originali contenute nel giornale di pesca sono conservate a bordo del peschereccio per almeno 12 mesi.
2. I pescherecci dell'Unione tengono a bordo documenti validi rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, ivi compresi:
 - (a) licenza, permesso o autorizzazione di pesca e relative condizioni;
 - (b) nome del peschereccio;
 - (c) porto in cui è immatricolato il peschereccio e numero (o numeri) di immatricolazione;
 - (d) indicativo internazionale di chiamata;

- (e) nome e indirizzo del proprietario (o dei proprietari) e, se del caso, del noleggiatore;
 - (f) lunghezza fuori tutto; e
 - (g) potenza del motore in kW/cavalli, se del caso.
3. Gli Stati membri verificano periodicamente, almeno una volta l'anno, la validità dei documenti da tenere a bordo dei pescherecci.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i documenti tenuti a bordo e le eventuali successive modifiche siano rilasciati e certificati dall'autorità competente e contrassegnati in modo da poter essere facilmente identificati con norme generalmente accettate, quali le specifiche standard della FAO relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci²⁰.

SEZIONE 2

REGISTRO DELLE NAVI

Articolo 24

Registro dei pescherecci autorizzati

1. Nel registro delle navi da pesca della IOTC sono iscritti i pescherecci dell'Unione seguenti:
- (a) pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri;
 - (b) pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri se i pescherecci dell'Unione praticano la pesca al di fuori della zona economica esclusiva (ZEE).
2. I pescherecci dell'Unione non iscritti nel registro della IOTC di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dalla IOTC né a coadiuvare attività di pesca o calare FAD derivanti nella zona. Questa disposizione non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri operanti all'interno della ZEE di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, i quali sono autorizzati ad operare nella zona. Tale elenco comprende per ciascun peschereccio le informazioni seguenti:
- (a) nome (o nomi) del peschereccio, numero (o numeri) di registro;
 - (b) numero IMO;
 - (c) nomi precedenti (se del caso) o indicarne l'indisponibilità;
 - (d) bandiere precedenti (se del caso) o indicarne l'indisponibilità;
 - (e) dettagli della precedente cancellazione da altri registri (se del caso) o indicazione dell'indisponibilità;
 - (f) indicativo internazionale (o indicativi internazionali) di chiamata (se del caso) o indicarne l'indisponibilità;
 - (g) porto di immatricolazione;

²⁰ <http://www.fao.org/3/a-i7783e.pdf>

- (h) tipo di nave, lunghezza fuori tutto (m) e stazza lorda (GT);
- (i) volume totale delle stive per il pesce, in metri cubi;
- (j) nome e indirizzo del proprietario (o dei proprietari) e dell'operatore (o degli operatori);
- (k) nome e indirizzo del proprietario effettivo (o dei proprietari effettivi) se noto (noti) e diverso (diversi) dal proprietario del peschereccio/operatore o indicarne l'indisponibilità;
- (l) nome, indirizzo e numero di immatricolazione della società che gestisce il peschereccio (se del caso);
- (m) attrezzi utilizzati;
- (n) periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo;
- (o) fotografie a colori del peschereccio che mostrino:
 - tribordo e babordo: ciascuna fotografia deve mostrare l'intera struttura;
 - la prua;
 - almeno una fotografia che mostri chiaramente almeno una delle marcature esterne di cui alla lettera a).

Per i pescherecci non autorizzati a operare al di fuori della ZEE dello Stato membro, i requisiti di cui al paragrafo 3, lettera o), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Gli Stati membri notificano prontamente alla Commissione eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche del registro IOTC. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC.
5. Durante l'anno, se necessario, la Commissione comunica al segretariato della IOTC le informazioni aggiornate sui pescherecci dell'Unione iscritti nel registro IOTC di cui al paragrafo 1.

Articolo 25

Comunicazione delle informazioni

Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 24 sono trasmesse in formato elettronico a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 26

Autorizzazione dei pescherecci

1. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca per le specie regolamentate dalla IOTC per i pescherecci battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2403.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione un modello aggiornato dell'autorizzazione ufficiale di pesca al di fuori delle giurisdizioni nazionali e aggiornano tali informazioni ogniqualvolta esse cambiano. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC. Il modello contiene le informazioni seguenti:
 - (a) nome dell'autorità competente;

- (b) nome e recapito del personale dell'autorità competente;
 - (c) firma del personale dell'autorità competente; e
 - (d) timbro ufficiale dell'autorità competente.
3. Il modello di cui al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza; una differenza tra il modello e l'autorizzazione tenuta a bordo del peschereccio non costituisce un'infrazione ma indurrà lo Stato responsabile del controllo a chiarire la questione con l'autorità competente designata dello Stato di bandiera del peschereccio interessato.

Articolo 27

Obblighi per gli Stati membri che rilasciano le autorizzazioni di pesca

1. Gli Stati membri:
- (a) autorizzano i loro pescherecci a operare nella zona solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dall'accordo IOTC, dal presente regolamento e dalle CMM;
 - (b) adottano le misure necessarie per garantire che i loro pescherecci rispettino il presente regolamento e le CMM;
 - (c) adottano le misure necessarie per garantire che i loro pescherecci ausiliari tengano a bordo certificati d'immatricolazione dei pescherecci validi e autorizzazioni di pesca o di trasbordo valide;
 - (d) garantiscono che i loro pescherecci autorizzati non abbiano precedenti di pesca INN o che, se un peschereccio ha tali precedenti, il nuovo proprietario abbia fornito prove sufficienti che:
 - i proprietari e gli operatori precedenti non hanno alcun interesse giuridico, effettivo o finanziario in tali pescherecci, né controllo su di essi;
 - le parti dell'incidente INN hanno ufficialmente risolto la questione e le sanzioni sono state applicate integralmente;
 - tenuto conto di tutti i fatti rilevanti, i loro pescherecci ausiliari non esercitano né sono associati ad attività di pesca INN;
 - (e) nella misura resa possibile dalla normativa nazionale, garantiscono che i proprietari e gli operatori dei pescherecci ausiliari non partecipano né sono associati ad attività di pesca tonniere praticate da pescherecci non iscritti nel registro IOTC di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
 - (f) adottano le misure necessarie per garantire che, nella misura resa possibile dalla normativa nazionale, i proprietari dei pescherecci ausiliari iscritti nel registro IOTC di cui all'articolo 24, paragrafo 1, siano cittadini o persone giuridiche dello Stato membro di bandiera, in modo che ove necessario possano essere intraprese azioni di controllo o di repressione nei loro confronti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito del riesame delle azioni e delle misure adottate a norma paragrafo 1, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.
3. Gli Stati membri che rilasciano licenze ai loro pescherecci autorizzati comunicano ogni anno alla Commissione tutte le misure adottate conformemente all'allegato I

della CMM 05/07, utilizzando il formato di cui all'allegato II della CMM 05/07 e conformemente all'articolo 51 del presente regolamento.

Articolo 28

Misure nei confronti dei pescherecci non iscritti nel registro dei pescherecci della IOTC

1. I pescherecci dell'Unione non iscritti nel registro della IOTC di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non svolgono attività di pesca, non detengono a bordo, non trasbordano né sbarcano specie regolamentate dalla IOTC nella zona.
2. Per garantire l'efficacia del presente regolamento riguardo alle specie oggetto di programmi di documentazione statistica, gli Stati membri:
 - (a) convalidano i documenti statistici solo per i pescherecci dell'Unione iscritti nel registro IOTC;
 - (b) prescrivono che, se importate nel territorio di una PCC, le specie oggetto di programmi di documentazione statistica catturate da pescherecci dell'Unione nella zona siano accompagnate da documenti statistici; e
 - (c) quando importano catture di specie oggetto di programmi di documentazione statistica, collaborano con gli Stati membri di bandiera dei pescherecci che catturano tali specie per garantire che i documenti statistici non siano falsificati o non contengano informazioni inesatte.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione fattuale che indichi l'esistenza di ragionevoli motivi di sospettare che pescherecci non iscritti nel registro IOTC effettuano attività di pesca o di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC nella zona. La Commissione ne informa immediatamente il segretariato della IOTC.

Articolo 29

Registro dei pescherecci in attività che praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada

1. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada nella zona presentano alla Commissione entro il 1° febbraio di ogni anno, utilizzando l'apposito modello di relazione IOTC, l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno operato nella zona nel corso dell'anno precedente:
 - (a) che hanno lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri,
 - (b) o nel caso dei pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri, che hanno operato in acque al di fuori della ZEE dello Stato di bandiera.
2. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC anteriormente al 15 febbraio di ogni anno.
3. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende per ciascun peschereccio le seguenti informazioni:
 - (a) numero IOTC;
 - (b) nome e numero di immatricolazione;
 - (c) numero IMO, se disponibile;
 - (d) bandiera precedente (se del caso);
 - (e) indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

- (f) tipo di nave, lunghezza e stazza lorda (GT);
- (g) nome e indirizzo del proprietario, del noleggiatore o dell'operatore (se del caso);
- (h) principali specie bersaglio; e
- (i) periodo di autorizzazione.

SEZIONE 3

PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE

Articolo 30

Programma di osservazione regionale

1. I pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri, e quelli di lunghezza inferiore a 24 metri operanti al di fuori della ZEE, provvedono affinché durante le attività di pesca nella zona almeno il 5 % del numero di operazioni/cale per ciascun tipo di attrezzo sia coperto da osservatori autorizzati dal programma di osservazione regionale.
2. Quando i pescherecci con reti a circuizione ospitano a bordo un osservatore di cui al paragrafo 1, detto osservatore monitora anche le catture allo sbarco per determinare la composizione delle catture di tonno obeso.
3. Il requisito di cui al paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che già dispongono di un programma di campionamento la cui copertura soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Obblighi degli osservatori

1. Gli osservatori a bordo dei pescherecci dell'Unione:
 - (a) registrano e comunicano le attività di pesca e verificano le posizioni del peschereccio;
 - (b) osservano e stimano le catture, per quanto possibile al fine di individuare la composizione delle catture e monitorare i rigetti, le catture accessorie e la frequenza delle taglie;
 - (c) registrano il tipo di attrezzi, la dimensione delle maglie e i dispositivi utilizzati dal comandante;
 - (d) raccolgono informazioni che consentono il controllo incrociato dei dati inseriti nei giornali di pesca (composizione e quantitativi delle specie, peso vivo e trasformato e luogo, se disponibile); e
 - (e) svolgono i lavori scientifici richiesti dal comitato scientifico della IOTC.
2. L'osservatore trasmette un rapporto allo Stato membro di bandiera entro 30 giorni dal completamento di ogni bordata. Il rapporto è redatto per zone di 1° di latitudine per 1° di longitudine. Gli Stati membri inviano ciascun rapporto alla Commissione entro 140 giorni dal ricevimento, ma provvedono affinché i rapporti dell'osservatore a bordo della flotta di pescherecci con palangari siano inviati continuamente nel corso dell'anno. La Commissione inoltra i rapporti al segretariato della IOTC entro 10 giorni.

Articolo 32
Campionatori

1. I campionatori monitorano il numero di sbarchi effettuati dai pescherecci dell'Unione per la pesca artigianale nel luogo di sbarco. Per quanto riguarda i pescherecci per la pesca artigianale i campionatori devono coprire almeno il 5 % del numero totale di bordate di pesca di tali pescherecci o del numero totale di pescherecci in attività.
2. I campionatori raccolgono informazioni a terra durante lo scarico dei pescherecci. I programmi di campionamento possono essere usati per quantificare le catture, le catture accessorie detenute e per recuperare le marche.
3. I campionatori monitorano le catture nel luogo di sbarco al fine di stimare le catture suddivise per taglia in base al tipo di imbarcazione, all'attrezzo e alla specie o di svolgere i lavori scientifici richiesti dal comitato scientifico della IOTC.

Articolo 33
Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri assumono osservatori qualificati che operino a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera.
2. Gli Stati membri:
 - (a) adottano le misure necessarie per garantire che gli osservatori siano in grado di svolgere i loro compiti con competenza e in condizioni di sicurezza;
 - (b) garantiscono che tra una missione e l'altra ci sia un avvicendamento degli osservatori;
 - (c) provvedono affinché il peschereccio fornisca all'osservatore, durante il periodo di permanenza a bordo, vitto e alloggio adeguati, a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, ove possibile;
 - (d) provvedono affinché il comandante del peschereccio cooperi con gli osservatori affinché questi possano svolgere i loro compiti in condizioni di sicurezza, se del caso anche fornendo l'accesso alle catture detenute e alle catture destinate a essere rigettate in mare; e
 - (e) sostengono i costi del programma di osservazione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di pescherecci monitorati e la copertura conseguita per tipo di attrezzo, a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

SEZIONE 4
MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

Articolo 34
Sistema di controllo dei pescherecci

1. Entro due giorni lavorativi dal rilevamento o dalla notifica di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di controllo dei pescherecci installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri trasmettono la posizione geografica del peschereccio al segretariato della IOTC o provvedono affinché essa sia comunicata al segretariato della IOTC dal comandante o dal proprietario del peschereccio o dal loro rappresentante.

2. Se uno Stato membro sospetta che uno o più dispositivi di controllo installati a bordo del peschereccio di un altro Stato membro di bandiera o di un'altra PCC non soddisfino le condizioni operative prescritte o siano stati manomessi, ne informa immediatamente la Commissione, che inoltra la comunicazione al segretariato della IOTC e allo Stato di bandiera del peschereccio.

Articolo 35

Nolo

1. Il nolo deve rispettare le condizioni seguenti:
- (a) la PCC di bandiera ha acconsentito per iscritto al contratto di nolo;
 - (b) la durata delle attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo non supera, cumulativamente, 12 mesi per anno civile;
 - (c) i pescherecci da noleggiare sono immatricolati presso la PCC responsabile che accetta esplicitamente di conformarsi alla CMM e di farla rispettare sui propri pescherecci. Tutte le PCC di bandiera esercitano efficacemente le loro funzioni di controllo dei propri pescherecci al fine di garantire il rispetto della CMM;
 - (d) i pescherecci da noleggiare figurano nel registro della IOTC di cui all'articolo 24 e sono autorizzati a operare nella zona;
 - (e) se la PCC noleggiatrice autorizza il peschereccio noleggiato a operare in alto mare, la PCC di bandiera è responsabile del controllo della pesca d'altura praticata in virtù del contratto di nolo;
 - (f) i pescherecci noleggiati comunicano i dati del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e i dati sulle catture sia alla PCC noleggiatrice che alla PCC di bandiera e al segretariato della IOTC, come previsto dal sistema di notifica delle navi noleggiate precisato all'allegato 6;
 - (g) tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, effettuate in virtù del contratto di nolo sono imputate al contingente o alle possibilità di pesca della PCC noleggiatrice. La copertura di osservazione a bordo di tali pescherecci noleggiati è imputata al tasso di copertura della PCC noleggiatrice per le sue attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo;
 - (h) la PCC noleggiatrice comunica alla IOTC tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, e le altre informazioni richieste dalla IOTC;
 - (i) i pescherecci noleggiati sono debitamente dotati di VMS e gli attrezzi di pesca sono marcati per una gestione efficace della pesca;
 - (j) la copertura di osservazione è pari almeno al 5 % dello sforzo di pesca;
 - (k) i pescherecci noleggiati dispongono di una licenza di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco IOTC delle navi INN;
 - (l) i pescherecci noleggiati non sono autorizzati a utilizzare il contingente della PCC di bandiera e non sono autorizzati in nessun caso a praticare attività di pesca nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente;
 - (m) lo sbarco avviene nei porti della PCC o sotto la sua supervisione diretta al fine di garantire che le attività dei pescherecci noleggiati non compromettano la CMM.

Articolo 36

Sistema di notifica delle navi noleggiate

1. Lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio e al più tardi 50 ore prima dell'inizio delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, inviando senza indugio per via elettronica le seguenti informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato:
 - (a) il nome (sia nella lingua originale di immatricolazione che in caratteri latini), l'immatricolazione del peschereccio registrato e il numero IMO;
 - (b) il nome e l'indirizzo di contatto del proprietario effettivo del peschereccio;
 - (c) la descrizione del peschereccio, compresi la lunghezza fuori tutto, il tipo di nave e il tipo di metodo (o metodi) di pesca da utilizzare nell'ambito del nolo;
 - (d) una copia del contratto di nolo e di ogni autorizzazione o licenza di pesca rilasciata al peschereccio, compresi il contingente o la possibilità di pesca assegnati al peschereccio e la durata del contratto di nolo;
 - (e) il suo consenso al contratto di nolo; e
 - (f) le misure adottate per dare attuazione a tali disposizioni.
2. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio e al più tardi 50 ore prima dell'inizio delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, inviando per via elettronica le informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato di cui al paragrafo 1.
3. Dopo aver ricevuto dagli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione inoltra al segretariato della IOTC le informazioni seguenti:
 - (a) il suo consenso al contratto di nolo;
 - (b) le misure adottate per dare attuazione a tali disposizioni; e
 - (c) il suo accordo a rispettare la CMM.
4. Gli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente la Commissione dell'inizio, della sospensione, della ripresa e della conclusione delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo.
5. Gli Stati membri che noleggiavano pescherecci comunicano alla Commissione entro il 10 febbraio di ogni anno i dettagli dei contratti di nolo conclusi nell'anno civile precedente, comprese le informazioni sulle catture effettuate e sullo sforzo di pesca messo in atto dai pescherecci noleggiati nonché il livello di copertura di osservazione realizzato sui pescherecci noleggiati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera j). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 28 febbraio di ogni anno.

Articolo 37

Pescherecci privi di nazionalità

Se una nave o un aeromobile di uno Stato membro avvista pescherecci di cui si ha il sospetto o la conferma che siano privi di nazionalità e che potrebbero essere impegnati nella pesca nelle acque d'altura della zona, tale Stato membro comunica l'avvistamento alla Commissione, che inoltra immediatamente l'informazione al segretariato della IOTC.

Articolo 38
Pescherecci battenti bandiera di comodo

Per quanto riguarda le grandi tonniere con palangari battenti bandiera di comodo, gli Stati membri:

- (a) negano lo sbarco e il trasbordo ai pescherecci battenti bandiera di comodo impegnati in attività di pesca che riducono l'efficacia delle misure del presente regolamento o di quelle adottate dalla IOTC;
- (b) adottano tutte le misure possibili per esortare i loro importatori, trasportatori e altri operatori interessati ad astenersi dal commerciare e trasbordare tonnidi e specie affini catturati da pescherecci che esercitano attività di pesca battendo una bandiera di comodo;
- (c) esortano i loro fabbricanti e altri operatori economici interessati a impedire che le loro navi e le loro attrezzature o dispositivi siano utilizzati per operazioni di pesca svolte da pescherecci con palangari battenti bandiera di comodo; e
- (d) monitorano e scambiano informazioni sulle attività dei pescherecci battenti bandiera di comodo, comprese le attività di campionamento in porto svolte dal segretariato della IOTC.

Capo V
Dati sulle catture e accordi di accesso

SEZIONE 1
CONTROLLO DEI DATI SULLE CATTURE

Articolo 39
Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

1. I pescherecci dell'Unione tengono un giornale di pesca elettronico per registrare i dati che comprendono, come requisiti minimi, le informazioni e i dati di cui all'allegato 1.
2. Il giornale di pesca è compilato dal comandante del peschereccio e presentato allo Stato membro di bandiera nonché allo Stato costiero nella cui ZEE il peschereccio dell'Unione ha svolto attività di pesca. Allo Stato costiero è fornita solo la parte del giornale di pesca corrispondente all'attività svolta nella ZEE dello Stato in questione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati relativi a un determinato anno in forma aggregata nelle loro relazioni annuali a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 40
Certificato di cattura del tonno obeso

1. Tutto il tonno obeso importato nel territorio di uno Stato membro è accompagnato da un documento statistico per il tonno obeso della IOTC come previsto nell'allegato I, appendice 1, della CMM 01/06 o da un certificato di riesportazione del tonno obeso della IOTC conforme ai requisiti di cui all'allegato I, appendice 2, della CMM 01/06.
2. In deroga al paragrafo 1, il tonno obeso catturato da pescherecci con reti a circuizione o da pescherecci con lenze e canne (esche vive) e destinato

principalmente all'industria conserviera della zona non è soggetto a tale requisito statistico.

3. I documenti di cui al paragrafo 1 sono convalidati secondo il formato di cui all'allegato I, appendice 4, della CMM 01/06, come segue:
 - (a) il documento statistico per il tonno obeso della IOTC è convalidato dallo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno o, se il peschereccio opera nell'ambito di un contratto di nolo, dallo Stato che ha esportato il tonno; e
 - (b) il certificato di riesportazione del tonno obeso della IOTC è convalidato dalle autorità dello Stato che ha riesportato il tonno;
 - (c) i documenti statistici per il tonno obeso catturato dai pescherecci dell'Unione possono essere convalidati dallo Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti, a condizione che i quantitativi corrispondenti di tonno obeso siano esportati al di fuori dell'Unione a partire dal territorio degli Stati membri di sbarco.
4. Entro il 15 marzo di ogni anno (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente) ed entro il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso) gli Stati membri che importano tonno obeso comunicano alla Commissione i dati raccolti nell'ambito del programma di documentazione statistica per il tonno obeso, utilizzando il formato di cui all'allegato I, appendice 3, della CMM 01/06. La Commissione esamina le informazioni e le inoltra al segretariato della IOTC rispettivamente entro il 1° aprile ed entro il 1° ottobre.
5. Appena ricevono i dati sulle importazioni di cui al paragrafo 4, gli Stati membri che esportano tonno obeso li esaminano e comunicano annualmente alla Commissione l'esito di tale esame a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

Capo VI

Misure di competenza dello Stato di approdo, ispezione, esecuzione e INN

SEZIONE 1

MISURE DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO

Articolo 41

Punti di contatto e porti designati

1. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che detengono a bordo specie regolamentate dalla IOTC catturate nella zona o prodotti della pesca ottenuti da tali specie non precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto:
 - (a) designano il porto nel quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di fare ingresso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - (b) designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - (c) designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto designati e dei porti designati almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Articolo 42

Notifica preventiva

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preventiva è effettuata almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le informazioni che devono essere comunicate dai comandanti dei pescherecci di paesi terzi o dai loro rappresentanti sono quelle richieste a norma dell'allegato I della CMM 16/11 e sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 se il peschereccio del paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca regolamentati dalla IOTC.
3. La notifica preventiva di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono essere trasmesse per via elettronica mediante l'applicazione e-PSM²¹.
4. Gli Stati membri di approdo possono chiedere informazioni supplementari al fine di stabilire se i pescherecci di cui al paragrafo 1 abbiano partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate.

Articolo 43

Autorizzazione di ingresso, sbarco o trasbordo in porto

1. Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 42 del presente regolamento, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare al peschereccio di un paese terzo l'ingresso e l'utilizzo dei suoi porti. Se a un peschereccio di un paese terzo è stato negato l'ingresso, lo Stato membro di approdo ne informa lo Stato di bandiera del peschereccio e la Commissione, che trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della IOTC. Gli Stati membri di approdo negano l'ingresso ai pescherecci che figurano nell'elenco delle navi INN della IOTC.
2. Se ha ricevuto una notifica preventiva tramite l'applicazione e-PSM, lo Stato membro di approdo comunica la sua decisione di autorizzare o negare l'ingresso in porto mediante la stessa applicazione.
3. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, nel caso delle navi da trasporto la dichiarazione richiesta è la dichiarazione di trasbordo della IOTC, presentata almeno 48 ore prima dell'ora di sbarco prevista. Gli Stati membri in cui devono essere sbarcati i trasbordi adottano le misure appropriate per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e cooperano con lo Stato di bandiera della nave da trasporto, con ogni Stato di approdo coinvolto nei trasbordi da sbarcare e con gli Stati di bandiera dei pescherecci interessati al fine di garantire che gli sbarchi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio. La verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo

²¹ <https://www.iotc.org/compliance/port-state-measures>

eventuali interferenze con le attività della nave da trasporto e senza compromettere la qualità del pesce.

4. Lo Stato membro di approdo, se riceve una dichiarazione di sbarco o trasbordo da un peschereccio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, adotta le misure opportune per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e coopera con la PCC di bandiera per garantire che gli sbarchi e/o i trasbordi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio.
5. Entro il 15 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro di approdo presenta alla Commissione l'elenco dei pescherecci non battenti bandiera dello Stato membro di approdo che hanno sbarcato nei suoi porti tonnidi e specie affini catturati nella zona nell'anno civile precedente. Tali informazioni sono inserite nell'apposito modello di relazione della IOTC e specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. La Commissione esamina le suddette relazioni e le inoltra senza indugio al segretariato della IOTC entro il 30 giugno di ogni anno.

SEZIONE 2

ISPEZIONE

Articolo 44

Ispezione in porto

1. Ogni anno lo Stato membro di approdo ispeziona nei suoi porti designati almeno il 5 % di tutti gli sbarchi o trasbordi relativi a specie regolamentate dalla IOTC effettuati da pescherecci non battenti bandiera di detto Stato membro di approdo.
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preventiva e i quantitativi, per specie, effettivamente sbarcati o trasbordati. Una volta completato lo sbarco o il trasbordo l'ispettore verifica e prende nota dei quantitativi di pesce (per specie) rimanenti a bordo.

Articolo 45

Procedura di ispezione

1. Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme relative alla procedura di ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Gli ispettori degli Stati membri di approdo sono ispettori debitamente qualificati e autorizzati a tal fine e sono muniti di un documento di identità valido che presentano al comandante della nave da ispezionare.
3. Come norma minima gli Stati membri di approdo provvedono affinché i loro ispettori svolgano i compiti di cui all'allegato II della CMM 16/11. Quando effettuano le ispezioni nei loro porti, gli Stati membri di approdo chiedono al comandante della nave di fornire agli ispettori tutta l'assistenza e le informazioni necessarie e di presentare il materiale e i documenti pertinenti eventualmente richiesti, o copie autenticate degli stessi.
4. Nel rapporto scritto sull'esito di ciascuna ispezione ciascuno Stato membro di approdo include almeno le informazioni di cui all'allegato III della CMM 16/11. Entro tre giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette una copia del rapporto di ispezione e, su richiesta, un originale

o una copia certificata dello stesso al comandante della nave ispezionata, allo Stato di bandiera e alla Commissione, che inoltra il rapporto al segretariato della IOTC.

5. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri di approdo presentano alla Commissione l'elenco dei pescherecci non battenti bandiera dello Stato membro di approdo che hanno sbarcato nei loro porti tonnidi e specie affini catturati nella zona IOTC nell'anno civile precedente. Tali informazioni specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 1° luglio di ogni anno.

SEZIONE 3 ESECUZIONE

Articolo 46

Procedura in presenza di prove di infrazione delle misure della IOTC durante le ispezioni in porto

1. Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione contengono elementi di prova che un peschereccio ha commesso una violazione delle misure della IOTC, si applica il presente articolo in aggiunta all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione non appena possibile, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. La Commissione inoltra senza indugio tale rapporto al segretariato della IOTC e al punto di contatto della PCC di bandiera.
3. Gli Stati membri di approdo notificano tempestivamente le misure adottate in caso di infrazione all'autorità competente della PCC di bandiera e alla Commissione, che inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

Articolo 47

Presunte infrazioni segnalate dagli Stati membri

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 40 giorni prima della riunione annuale della IOTC, utilizzando il modulo di cui all'allegato I della CMM 18/03, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte di qualsiasi peschereccio, delle misure di conservazione e di gestione della IOTC nella zona nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della IOTC almeno 30 giorni prima della riunione annuale.
2. Le informazioni documentate di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da informazioni relative all'attività di pesca INN di ciascuna delle navi elencate, comprese, a titolo non esaustivo:
 - (a) le relazioni sulle presunte attività di pesca INN relative alla CMM in vigore;
 - (b) le informazioni sugli scambi commerciali acquisite sulla base delle statistiche pertinenti, ad esempio quelle ricavate da documenti statistici e da altre statistiche nazionali o internazionali verificabili;
 - (c) le informazioni acquisite da altre fonti o raccolte da zone di pesca quali:
 - le informazioni ricavate dalle ispezioni effettuate in porto o in mare; o

- le informazioni provenienti dagli Stati costieri, compresi i dati del trasponditore VMS o del sistema di identificazione automatica (AIS), i dati di sorveglianza provenienti da satelliti o da altri mezzi aerei o marittimi; o
- i programmi della IOTC a meno che il programma non preveda che le informazioni raccolte siano tenute riservate; o
- le informazioni e l'intelligence raccolte da terzi.

Articolo 48

Presunte infrazioni segnalate dalla PCC e dal segretariato della IOTC

1. La Commissione, se riceve da una PCC o dal segretariato della IOTC informazioni indicanti presunte attività di pesca INN da parte di un peschereccio dell'Unione, le trasmette senza indugio allo Stato membro interessato.
2. Quest'ultimo comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della IOTC, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze dei pescherecci battenti la sua bandiera e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 49

Proposta di elenco delle navi INN della IOTC

1. Se la Commissione riceve dal segretariato della IOTC la notifica ufficiale dell'inserimento di un peschereccio dell'Unione nella proposta di elenco delle navi INN della IOTC, la inoltra allo Stato membro di bandiera interessato insieme agli elementi di prova e alle altre informazioni documentate trasmesse dal segretariato della IOTC.
2. Lo Stato membro interessato presenta osservazioni al più tardi 30 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità della IOTC. La Commissione esamina e inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità.
3. Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera interessato:
 - (a) informano il proprietario e gli operatori del peschereccio dell'inserimento nella proposta di elenco delle navi INN della IOTC e delle possibili conseguenze derivanti dalla conferma di detto inserimento nell'elenco delle navi INN adottato dalla IOTC e
 - (b) monitorano attentamente i pescherecci inseriti nella proposta di elenco delle navi INN della IOTC al fine di determinarne le attività e di rilevare eventuali variazioni del nome, della bandiera o del proprietario registrato di tali pescherecci.

Articolo 50

Elenco provvisorio delle navi INN della IOTC

1. Al fine di impedire che un peschereccio dell'Unione figurante nella proposta di elenco delle navi INN di cui all'articolo 49 sia inserito nell'elenco provvisorio

delle navi INN della IOTC, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:

- (a) la dimostrazione che il peschereccio ha rispettato le condizioni della sua autorizzazione per tutto il periodo pertinente e:
 - che il peschereccio ha svolto le attività di pesca in conformità della CMM;
 - che il peschereccio ha svolto le attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato costiero in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato costiero; o
 - che il peschereccio ha esercitato esclusivamente la pesca di specie non contemplate dall'accordo; o
- (b) la dimostrazione che sono state adottate misure repressive efficaci per contrastare le attività di pesca INN in questione, comprese azioni penali e l'applicazione di sanzioni adeguatamente severe per essere efficaci nel garantire il rispetto delle norme e scoraggiare ulteriori infrazioni.

2. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 51

Comunicazione dei dati

1. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente e utilizzando la tabella di cui all'allegato II della CMM 18/07, le informazioni relative agli elementi seguenti:
- (a) le stime delle catture totali per specie e attrezzo, se possibile trimestrali, suddivise, ove possibile, tra catture detenute in peso vivo e rigetti in peso vivo o in numero di esemplari, per tutte le specie rientranti nel mandato della IOTC e le specie di elasmobranchi più comunemente catturate in base alle catture e agli incidenti registrati;
 - (b) i dati sulle catture totali concernenti i cetacei, le tartarughe marine e gli uccelli marini di cui rispettivamente agli articoli 20, 21 e 22;
 - (c) per le attività di pesca con reti a circuizione e con lenze e canne, i dati sulle catture e sullo sforzo sono stratificati in base al metodo di pesca. I dati sono estrapolati alle catture totali nazionali mensili per ciascun attrezzo e anche i documenti che descrivono le procedure di estrapolazione sono trasmessi regolarmente;
 - (d) per la pesca con palangari, i dati sulle catture per specie, in numero di esemplari o in peso, e sullo sforzo espresso in numero di ami utilizzati, sono comunicati per strati di 5° e per strati mensili. Sono inoltre trasmessi regolarmente i documenti che descrivono le procedure di estrapolazione;
 - (e) una sintesi delle più recenti catture di tonno albacora conformemente all'articolo 39;

- (f) le catture nulle, da comunicare utilizzando la tabella di cui all'allegato II della CMM 18/07.
2. Alle informazioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri aggiungono i seguenti dati sullo sforzo di pesca della flotta con reti a circuizione che utilizza navi d'appoggio e FAD:
- (a) il numero e le caratteristiche delle navi d'appoggio con reti a circuizione che operano sotto la loro bandiera o che prestano assistenza alle navi con reti a circuizione operanti sotto la loro bandiera o autorizzate a operare nella loro ZEE, che sono state attive nella zona;
 - (b) il numero e i giorni in mare delle navi con reti a circuizione o delle navi d'appoggio con reti a circuizione per strati di 1° e mese, che devono essere comunicati dallo Stato membro di bandiera della nave d'appoggio;
 - (c) le posizioni, le date e l'ora della cala, l'identificatore e il tipo di FAD e le caratteristiche di progettazione di ciascun FAD.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, per tipo di nave e in riferimento ai dati provvisori e definitivi, sono trasmesse alla Commissione alle date seguenti:
- (a) i dati provvisori per le flotte di pescherecci con palangari operanti nelle acque d'altura relativi all'anno precedente sono trasmessi entro il 15 giugno di ogni anno. I dati definitivi sono trasmessi entro il 15 dicembre di ogni anno;
 - (b) i dati definitivi per tutte le altre flotte, comprese le navi d'appoggio, sono trasmessi entro il 15 giugno di ogni anno.
4. La Commissione analizza le informazioni e le inoltra al segretariato della IOTC entro i termini specifici previsti dal regolamento.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all'anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione di attuazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.
6. Gli Stati membri di bandiera trasmettono annualmente alla Commissione, al più tardi 45 giorni prima della sessione del comitato scientifico della IOTC, alla data comunicata dalla Commissione, una relazione scientifica nazionale contenente i punti seguenti:
- (a) le statistiche generali sulla pesca;
 - (b) la relazione sull'attuazione delle raccomandazioni del comitato;
 - (c) i progressi compiuti nello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 5; e
 - (d) altre informazioni pertinenti relative alle attività di pesca di specie rientranti nel mandato della IOTC, nonché di squali, sottoprodotti e catture accessorie.
7. La relazione di cui al paragrafo 6 è redatta secondo il modello prescritto dal comitato scientifico della IOTC. La Commissione invia agli Stati membri di bandiera il

modello richiesto. La Commissione analizza le informazioni contenute nella relazione e le raccoglie in una relazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.

Articolo 52

Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 53

Procedura di modifica

1. Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le modifiche o le integrazioni alle vigenti risoluzioni della IOTC che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle risoluzioni della IOTC, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 al fine di modificare:
 - (a) le informazioni per peschereccio per l'elenco dei pescherecci in attività che praticano la pesca del tonno e del pesce spada, di cui all'articolo 24, paragrafo 3;
 - (b) la percentuale della copertura di osservazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1;
 - (c) la copertura dei campionatori per la pesca artigianale di cui all'articolo 32, paragrafo 1;
 - (d) le condizioni di nolo di cui all'articolo 35, paragrafo 1;
 - (e) la percentuale di ispezioni per gli sbarchi in porto di cui all'articolo 44, paragrafo 1;
 - (f) i termini per la presentazione delle relazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 45, paragrafo 5, e all'articolo 51;
 - (g) gli allegati da 1 a 6;
 - (h) i riferimenti agli atti internazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 12, all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 3 e 5, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafi 1, 3 e 4, all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, all'articolo 45, paragrafi 3 e 4, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 51, paragrafo 1, lettera f).
2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione nel diritto dell'Unione delle modifiche e/o delle integrazioni alle risoluzioni della IOTC in questione.

Articolo 54

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 53 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [gg.mm.aaaa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 53 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 53 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 55

Modifiche dei regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

1. L'articolo 2, lettera b), l'articolo 20, l'articolo 20 *bis*, l'articolo 20 *ter*, l'articolo 20 *quater*, l'articolo 20 *quinquies*, l'articolo 20 *sexies*, l'articolo 21 e l'articolo 21 *bis* del regolamento (CE) n. 1936/2001 sono soppressi.
2. L'articolo 1, lettera b), l'articolo 8, lettera b), e gli allegati VII, XII, XIV e XVIII del regolamento (CE) n. 1984/2003 sono soppressi.
3. L'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 520/2007 sono soppressi.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*